



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

II DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22/01/04 recante il Codice dei BB.CC. e del Paesaggio e ss.mm. ed ii.;
- VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina nei confronti degli aventi diritto e la documentazione trasmessa dalla stessa Soprintendenza per l'emissione del provvedimento tutorio, ai sensi del citato D. Lgs. nr. 42/04 e ss.mm.ed ii., su un'area di notevole interesse archeologico individuata nel territorio dell'Isola di Stromboli – Comune di Lipari (Me) in località San Lorenzo;
- ACCERTATO che l'area sopra citata, censita in catasto al F.M. nr. 23 con p.lle nr. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 187 (q.p), 189, 191, 193, 194, 209 (q.p.), 211, 212, 215, 216, 217 (q.p.) e 218, così come evidenziata nell'allegata planimetria con perimetrazione in colore rosso, per i motivi illustrati nell'allegata relazione tecnica, riveste interesse archeologico particolarmente importante ai sensi dell' art. 10 comma 3 lett. a) del menzionato D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004 e dell'art. 2 della L. R. nr. 80 dell'1.08.1977, in quanto detta area risulta interessata da un settore di un villaggio risalente all'età del bronzo Antico (XVII-XV sec. a.C.), del quale sono già state individuate almeno dieci capanne oltre a varie strutture murarie e ambienti accessori sui quali si impostano parte della necropoli romana e strutture di età normanna;
- RITENUTO che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/04 e della L.R. nr. 80/77 l'area sopra individuata in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina;

DECRETA

- ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa e meglio illustrate nell'allegata relazione tecnica, l'area individuata nel territorio dell'Isola di Stromboli – Comune di Lipari (Me) in località San Lorenzo , censita in catasto al F.M. nr. 23 con p.lle nr. 36, 37, 38, 39,40, 41, 42, 43,44, 45, 46, 47, 48, 49,50, 51,52, 53, 54, 55, 56, 57,58, 187 (q.p), 189, 191, 193, 194, 209 (q.p.), 211, 212, 215, 216, 217 (q.p.) e 218, così come evidenziata nell'allegata planimetria con perimetrazione in colore rosso, ai sensi

dell'art. 13 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ed ii., è dichiarata di interesse archeologico particolarmente importante, in quanto individuata fra i beni elencati all'art. 10, comma 3 lett. a) del D.Lgs. medesimo ed all'art. 2 della L.R. nr. 80/77 e resta, pertanto, sottoposta a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

ART. 2) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo del bene individuato al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 42/04, è fatto divieto di distruggerlo, danneggiarlo o adibirlo ad usi non compatibili con il suo carattere archeologico oppure tali da recare pregiudizio alla conservazione dei beni in esso presenti.

Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a tutela, purchè ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 42/04.

ART. 3) In detta area è fatto divieto di installazione di antenne, pali, ecc., di transito dei mezzi pesanti nonché divieto di svolgimento di ogni attività agricola compresa la piantumazione di alberi che comporti scavo movimento terra in profondità superiore ai 20 cm.

ART. 4) Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato Codice.

ART. 5) La relazione tecnica, la documentazione fotografica, l'estratto di mappa catastale, l'elenco ditte proprietarie fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 15 del D.Lgs. nr. 42 del 22.01.2004, sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso l'Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare competente ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.

Copia del presente decreto sarà trasmessa al Comune di Lipari (Me), al Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

ART. 6) Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 nr. 21.

ART. 7) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio nonché ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

PALERMO, li 7 marzo 2016

IL DIRIGENTE GENERALE

Pennino

f.to

